

LA MONTAGNA SCHIACcerà IL VOLONTARIATO?

Il progetto di legge C 41 vuole cambiare la 266/91, togliendo risorse al volontariato per ridistribuirlo a una serie di altri soggetti, fra cui i Territori montani

Piccola sorpresa del post-estate: nel momento in cui si chiude questo numero di “Reti Solidali”, arriva la notizia che è in discussione, alla V Commissione della Camera dei deputati, il progetto di legge “Disposizioni in favore dei territori di montagna”. E si scopre che contiene proposte di modifica alla legge sul volontariato (266/91) deleterie per il volontariato stesso, togliendogli risorse, ma soprattutto negandogli un’identità autonoma.

Dopo i drastici tagli che l’ultima finanziaria ha imposto anche alle Comunità montane, gli estensori del progetto hanno pensato di recuperare un po’ di fondi togliendoli al volontariato.

Più specificamente, il Pdl C41 propone di cambiare l’art. 12 della 266/91: quello che istituisce l’Osservatorio nazionale e specifica, tra l’altro, che tra i suoi compiti c’è quello di approvare progetti sperimentali «per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate». Il Pdl C41 propone di allargare le finalità, includendo «interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese».

Attualmente le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali sono circa 40mila, quelle che potrebbero partecipare ai bandi se il Pdl fosse approvato, sarebbero un numero indefinito e indefinibile oltre che eterogeneo: quali criteri verrebbero adottati nella definizione dei bandi, per non escludere un soggetto o l’altro? In che modo sarà possibile fare le selezioni tra un numero di progetti potenzialmente enorme?

Ancora più preoccupante è il modo in cui si vuole cambiare l’art. 15 della 266/91, quello in base al quale le Fondazioni bancarie devono de-

di
**Paola
Springhetti**

**L’Osservatorio e i
suoi progetti**

**A chi servono
i Csv**

**MODIFICHE ALLA LEGGE 266/91
CON IL PROGETTO DI LEGGE C41
“DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TERRITORI DI MONTAGNA”
(aggiornamento alla seduta del 5 ottobre 2010 della Commissione Bilancio)**

LEGGE 266/91

Testo modificato da PDL C41 (art. 5)

Art. 12 1. [Compiti dell'Osservatorio nazionale del volontariato].

d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; [...]

1. [Compiti dell'Osservatorio nazionale del volontariato].

d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e [ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese](#), e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; [...]

Art.15

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

1. [Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale \(ONLUS\), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata al finanziamento di centri di servizi operanti nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.](#)

stinare una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi per la «costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività». La proposta del Pdl C41 è, ancora una volta di allargare la platea degli utenti, affiancando alle organizzazioni di volontariato le realtà «delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)».

In questo modo non solo si allarga smisuratamente la platea dei fruitori, ma si allarga anche la *governance* stessa dei Centri di servizio, nei quali, ovviamente, i nuovi soggetti dovrebbero essere in qualche modo rappresentati. E probabilmente tutto questo aumenterebbe il peso degli enti locali in confronto a quello del volontariato.

Con questo cambiamento, inoltre, di fatto si nega quello che la 266/91 finalmente riconosceva, cioè che il volontariato (che attualmente si calcola abbia 40.000 organizzazioni, tra iscritte e non iscritte ai Registri) ha un'identità propria e una propria specificità nelle modalità di intervento nel sociale, e che per questo è importante e va riconosciuto in quanto tale, e non solo come una nebulosa indefinibile costituita da persone di buone volontà che, poiché sono disposte a spendersi gratuitamente, sono utili a tenere bassi i costi dei servizi — pubblici o del terzo settore che siano — e a mantenere un po' di ordine sociale. Tutte le componenti del terzo settore sono importanti e hanno un proprio ruolo, ma esistono altri strumenti legislativi per regolarle e per sostenerle. La 266/91 è la legge del volontariato, e davvero si fatica a capire in base a quale logica debba diventare una legge per tutti e per nessuno, e cosa c'entrino i territori montani.

A questi ultimi, secondo il Pdl C41, dovrebbe essere destinata «una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti», vincolata «alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale». Questa formulazione non entra nel merito delle problematiche dei territori mon-



Il 10 per cento ai territori montani

Il merito e il metodo

tani, che nessuno nega, né specifica quali servizi e a chi andrebbero erogati.

Come se non bastasse, per il Pdl in questione è stata chiesta la procedura per via legislativa, che permette di approvarlo in sede di Commissione, per poi andare direttamente al Senato, senza discussione alla Camera.

Insomma, la coperta, che pure già negli ultimi anni si è fatta più corta, deve coprire un numero di soggetti enorme, probabilmente finendo col non accontentare nessuno perché nessuno sarebbe veramente coperto, ma sicuramente togliendo risorse al volontariato.

Csvnet, ConVol, Forum del terzo settore e Consulta del volontariato il 14 ottobre hanno scritto una lettera indirizzata al presidente della Camera Gianfranco Fini, ai Ministri competenti, ai presidenti delle commissioni interessate, al relatore del progetto di legge, on. Roberto Simonetti e al presidente dell'Agenzia per la Onlus, Stefano Zamagni. Oltre a esprimere un profondo dissenso di merito, sottolineano anche il problema di metodo: «non ci risulta che su queste modifiche ci siano state interlocuzioni con il mondo del volontariato e del terzo settore, direttamente coinvolto dalle modifiche stesse. Inoltre spiace constatare che ancora una volta si tenti di modificare alcuni articoli della legge sul volontariato, non affrontando la questione nel merito, ma attraverso modifiche singole inserite in provvedimenti normativi che si occupano di altri temi. Già nel 2005 si verificò un analogo caso e, dopo una mobilitazione unitaria del mondo del volontariato, la Camera emendò quasi all'unanimità un articolo che, all'interno di un provvedimento sulla competitività, andava modificare la Legge 266/91». Inoltre, si legge nella lettera, sul sistema di attuazione dell'art. 15 della Legge 66/91 ci sono stati due accordi tra tutti i soggetti coinvolti — Acri, Forum del Terzo Settore, Consulta Volontariato, ConVol, Csvnet, Consulta CoGe — nell'ottobre 2005 e nel giugno 2010, che hanno individuato forme per migliorare il sistema, anche di fronte alle conseguenze della crisi economica in essere».

Il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum, la Convol e CSVnet chiedono, dunque, di modificare il Progetto di Legge evitando di intervenire con esso per cambiare la legge sul volontariato. ■